Nella presente tavola sono riportati i nominativi di tutti i soggetti che hanno partecipato alla consultazione e che non abbiano richiesto la non divulgazione. Dei commenti ricevuti, si dà, tuttavia, conto esclusivamente di quelli aventi ad oggetto le disposizioni secondarie di competenza della Banca d'Italia ("Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari").

	Hanno risposto alla consultazione:
	AFIN
	Assifact Associazione italiana per il factoring
	Assilea
	Asso Confidi
	Assofiduciaria
	Assofin
	Avv. Comelli
	Candia SpA
	Cross Factor S.p.A
	DeaFactor SpA
	DLA Piper – Studio legale Tributario Associato
	• Fenafi
	• Finworld
Rispondenti	IAM Finance SpA
openaena	Italfondiario SpA
	MacFin SrI
	MAG Venezia, MAG2 Finance, MAG4 Piemonte
	Moderari Srl
	NPL Management SpA
	Paralegale Srl
	Securitisation Services SpA
	Studio legale Castro
	Studio legale Castro Studio legale Allen & Overy
	Studio legale Capolino-Perlingieri & Leone
	Studio legale Capolino-Peringleri & Leone Studio legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & partners
	Studio legale Jenny & Partners UFI
	V UFI

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
Ambito di applicazione	 E' stato chiesto di chiarire se l'ambito di applicazione dello schema di disposizioni per gli intermediari finanziari comprenda: 1. le società veicolo aventi come oggetto esclusivo o principale l'acquisto di un solo portafoglio di crediti commerciali da liquidare successivamente all'avvenuto recupero dei crediti stessi; 2. gli intermediari finanziari già iscritti nell'elenco ex art. 107 TUB che non hanno necessità di modificare il proprio oggetto sociale. 	Chiarimento	Con riferimento al punto 1, si fa presente che tutte le società che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamenti - il cui contenuto verrà specificato con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze - sono tenute ad iscriversi nell'albo degli intermediari finanziari. Riguardo al punto 2, si precisa che le disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari troveranno applicazione anche ai soggetti attualmente iscritti nell'elenco speciale che non hanno necessità di modificare il proprio oggetto sociale (cfr. art. 10 d.lgs. 141/10).
Autorizzazione (Tit. I, Cap. 1)	 I partecipanti alla consultazione hanno richiesto, sia pure con varie sfumature, la riduzione del capitale minimo richiesto. In particolare, è stato chiesto di: confermare le soglie vigenti per l'iscrizione nell'elenco speciale per evitare l'innalzamento di barriere all'ingresso di nuovi operatori; ridurre a € 1 mln il capitale per le società che acquistano crediti non performing o solo crediti pro soluto, tenuto conto che si tratterebbe di attività poco rischiose in ragione delle garanzie reali che assistono i crediti; fissare il capitale iniziale in misura pari a € 1 mln e prevedere che esso debba aumentare al variare di alcuni indici ritenuti espressivi del settore (es.: turn over, percentuale di rischiosi- 	No	L'importo minimo di capitale – in base anche ai risultati dell'analisi di impatto della regolamentazione – è stato definito in modo coerente con gli obiettivi della riforma dell'intermediazione finanziaria (d.lgs. 141/10) ed è funzionale ad assicurare che gli operatori dispongano delle risorse patrimoniali necessarie per sostenere sia i costi di avvio dell'attività sia la successiva operatività. Il diverso livello di rischio derivante dall'attività effettivamente svolta dagli intermediari non incide sulla misura del capitale minimo iniziale ma sui requisiti patrimoniali.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	tà).		
	E' stato chiesto di limitare ai soli intermediari neo costituiti la previsione secondo cui i conferimenti in natura non possono eccedere i tre decimi dei conferimenti.	Chiarimento	Le società esistenti che presentano istanza di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 TUB possono avere conferimenti in natura superiori ai tre decimi e devono produrre la relativa documentazione funzionale ad attestarne la sussistenza e la qualità. Resta in ogni caso fermo il rispetto del limite di tre decimi dei conferimenti per le neo costituite.
	E' stato chiesto se la definizione di capitale minimo faccia riferimento solo al capitale sociale in senso stretto o possano essere incluse anche le riserve computabili nel patrimonio di vigilanza.	Chiarimento	La definizione di capitale iniziale è fornita nel Titolo I, Cap. 1, Sez. I, par. 3 dello schema delle disposizioni. Esso è rappresentato dalla somma dei titoli rappresentativi di partecipazioni al capitale sociale per l'ammontare versato e delle riserve computabili nel patrimonio di base.
	E' stata rilevata l'eccessiva onerosità dell'iter autorizzativo rispetto a quello previsto per altri operatori (Istituti di pagamento) con eventuali conseguenti riflessi anche sull'incremento del costo del credito applicato alla clientela e sulla possibile uscita dal mercato di molti degli attuali operatori.	Chiarimento	L'iter per il rilascio dell'autorizzazione, definito nel rispetto dei presupposti individuati dalla normativa primaria (art. 107 TUB), tiene conto delle prassi di vigilanza già seguite dalla Banca d'Italia in materia di autorizzazione degli altri intermediari vigilati.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	Per quanto riguarda il programma di attività è stato chiesto di: 1) ridurre l'arco temporale di riferimento del programma di attività e di eliminare dallo stesso le prove di stress per gli intermediari minori; 2) consentire agli intermediari di prevedere indicazioni programmatiche senza diretti riferimenti a contratti o accordi (es. indicazione dei responsabili delle funzioni di controllo o dei distributori).	No	Il programma di attività consente all'autorità di vigilanza di acquisire le informazioni necessarie per verificare la solidità patrimoniale e finanziaria nonché l'adeguatezza organizzativa dei soggetti che intendono iscriversi nell'albo di cui all'art. 106 TUB. A tal fine, è necessario, da un lato, acquisire un set informativo completo (che includa, ad es., anche l'indicazione di coloro che rivestiranno posizioni chiave nella struttura dell'intermediario) e, dall'altro, valutare la sostenibilità dell'iniziativa lungo un arco temporale adeguato, anche in condizioni di stress.
	Con riguardo ai soggetti attualmente iscritti nell'elenco generale, è stato chiesto se: 1) possano presentare la sola documentazione integrativa rispetto a quella già trasmessa alla Banca d'Italia; 2) lo statuto debba essere sottoposto all'autorizzazione della Banca d'Italia prima della presentazione dell'istanza; 3) i requisiti degli esponenti debbano essere sottoposti a nuova verifica.	Chiarimento	Si osserva che: 1) gli intermediari attualmente iscritti nell'elenco generale dovranno presentare istanza per l'iscrizione nel nuovo albo unico e, a tal fine, presentare la documentazione richiesta dalla normativa. Qualora parte dei documenti fosse già a disposizione della Banca d'Italia e non si intenda procedere ad allegarli nuovamente all'istanza, gli intermediari dovranno espressamente menzionare i documenti già trasmessi; 2) lo statuto non è oggetto di accertamento preventivo della Banca d'Italia; 3) i requisiti degli esponenti aziendali vanno nuovamente verificati nell'ambito del procedimento di autorizzazione.
	Con riguardo agli intermediari già iscritti nell'elenco speciale, è stato chiesto di: 1) preve-	Chiarimento	Si fa presente che il d.lgs. 141/10 (art. 10) prevede, per l'iscrizione degli intermediari finan-

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	dere semplificazioni della procedura di autorizza- zione, anche con riferimento al contenuto del pro- gramma di attività; 2) confermare che non sia ne- cessario effettuare modifiche statutarie ove lo sta- tuto sia già conforme alla nuova disciplina .		ziari attualmente iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 TUB nel nuovo albo di cui all'art. 106 TUB, una specifica (e più semplice) procedura. Con riguardo allo statuto, si conferma che non sono necessarie modifiche qualora lo stesso sia già conforme alla nuova normativa.
	E' stato chiesto di precisare se si applichi la procedura ex art. 113 ter TUB nel caso in cui un intermediario iscritto nel nuovo albo ex art. 106 TUB cessi l'attività finanziaria continuando a svolgere attività non finanziaria. In tal caso, infatti, residuando crediti nell'attivo, in caso di applicazione dell'art. 113 ter la società dovrebbe essere liquidata.	Chiarimento	Si fa presente che l'art. 113 <i>ter</i> TUB non trova applicazione qualora – venuti meno i requisiti per l'autorizzazione ex art. 106 TUB – il soggetto modifichi l'oggetto sociale e provveda a cedere a terzi i crediti presenti nel suo attivo.
	E' stato chiesto di estendere a 24 mesi il termine per la decadenza dell'intermediario che non ero- ghi crediti al fine di salvaguardarne l'operatività (leasing).	In parte	Lo schema è stato modificato. In particolare, è stato precisato che la cessazione dell'attività di concessione di finanziamento, per un periodo continuativo superiore a 18 mesi, configura un'ipotesi di revoca.
	E' stato chiesto di sostituire il meccanismo automatico di decadenza con la possibilità che la Banca d'Italia pronunci la decadenza solo previa contestazione dell'inattività dell'intermediario.	In parte	La dichiarazione di decadenza – diversamente da altri provvedimenti amministrativi (revoca) – è volta al mero accertamento da parte dell'Autorità di vigilanza di una situazione di fatto in grado di produrre autonomamente i propri effetti. Si fa, tuttavia, presente che lo schema ha rivisto i casi di decadenza e di re-

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
			voca.
	E' stato chiesto di fornire chiarimenti circa gli indici e i criteri per l'individuazione di "eventuali stretti legami tra l'intermediario finanziario, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti".	No	Lo schema definisce la nozione di stretti legami. L'introduzione di indici e criteri per individuare gli "stretti legami" può risultare fuorviante in quanto tali indicatori non potrebbero essere esaustivi.
	E' stato chiesto di fissare in 60 giorni il termine entro cui la Banca d'Italia deve fornire risposta ai chiarimenti richiesti dagli intermediari e di renderli pubblici.	In parte	Lo schema è stato modificato - allinenandolo alle nuove disposizioni sull'autorizzazione all'attività bancaria - per chiarire che i contatti preliminari che possono essere instaurati con la Banca d'Italia sono volti a ottenere chiarimenti di carattere normativo.
	E' stato chiesto di escludere la sospensione dei termini per il rilascio dell'autorizzazione in caso di esigenza di effettuare una perizia volta ad approfondire la funzionalità complessiva della struttura organizzativa e dell'assetto patrimoniale dell'intermediario.	No	Qualora sia necessario effettuare nuove perizie, il termine per il rilascio dell'autorizzazione resta sospeso trattandosi di accertamenti funzionali alle valutazioni della Banca d'Italia ai fini dell'accesso al mercato.
	E' stato chiesto di precisare se gli intermediari fi- nanziari esteri non ammessi al mutuo riconosci- mento e già operativi in Italia siano tenuti a chie- dere l'autorizzazione e, in caso positivo, quale sia la procedura che devono rispettare.	Chiarimento	Gli intermediari esteri non ammessi a mutuo riconoscimento già autorizzati in Italia, se intendono continuare l'attività di concessione di finanziamenti, sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 TUB, secondo quanto previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 10 del d.lgs. n. 141/10 e

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
			nel rispetto della disciplina ministeriale.
Gruppo finanziario (Tit. I, Cap. 2)	E' stato chiesto, a diversi fini, di riformulare la definizione di "società finanziarie" con particolare riferimento alle "società veicolo"	In parte	Per tenere conto dei commenti ricevuti e delle modifiche intervenute nella disciplina applicabile alle banche, la definizione di società finanziaria è stata parzialmente riformulata sia in relazione alla disciplina del gruppo finanziario sia delle partecipazioni detenibili dagli intermediari finanziari. Nella nuova formulazione, rientrano tra le società finanziarie le società veicolo di cartolarizzazione. Quanto ai veicoli costituiti allo scopo di dare veste societaria a operazioni di raccolta o impiego, in linea con la scelta operata nella disciplina applicabile alle banche, essi sono stati esclusi dalla definizione di "partecipazione".
	Finanziarietà Si chiede, con riferimento al requisito della "finanziarietà" del gruppo, che i limiti prudenziali possano essere verificati anche sugli attivi di bilancio delle società del gruppo non finanziarie.	No	Il requisito della finanziarietà mira ad assicura- re che, verificato il requisito della prevalenza dell'attività finanziaria, quest'ultima possa es- sere ricondotta per almeno il 50% dell'attivo di bilancio del gruppo ad intermediari finanziari e società da questi controllate che esercitano attività bancaria e finanziaria. In questo modo si assicura che vengano assoggettati a vigilan- za consolidata soltanto gruppi in cui ha un pe- so preminente l'attività finanziaria riconducibile a intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB.
	Ruolo della capogruppo e perimetro di conso- lidamento		
	È stato chiesto:	Chiarimento	Si fa presente che, nel rispetto dei principi det-

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	 quali poteri spettino alla casa madre nei confronti delle società incluse nel perimetro del consolidamento prudenziale, ma non facenti parte del gruppo finanziario; in quali casi gli adempimenti previsti in capo alle società facenti parte del gruppo finanziario si applichino anche alle società non incluse nel gruppo finanziario ma incluse nel perimetro di consolidamento, in particolare in tema di statuti, poteri della capogruppo e obblighi delle controllate; requisito patrimoniale per i rischi di credito e di controparte. 		tati dal TUB (art. 61 comma 4, richiamato dall'art. 110), lo schema di disposizioni definisce chiaramente il ruolo e poteri della capogruppo nei confronti delle società che compongono il gruppo finanziario e gli obblighi di queste ultime (cfr. Capitolo 2). L'ambito di applicazione della vigilanza consolidata comprende le componenti del gruppo finanziario. Inoltre, l'art. 109, commi 2 e 3, TUB attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di esercitare la vigilanza consolidata anche nei confronti di specifiche categorie di soggetti non inclusi nel gruppo finanziario. In attuazione di tale previsione, lo schema di disposizioni prevede, ad esempio, che le disposizioni di vigilanza si applichino, su base consolidata, anche all'intermediario finanziario (non appartenente a un gruppo finanziario e non sottoposto a vigilanza ai sensi del TUB o del TUF) che controlla congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, intermediari finanziari, banche extra-comunitarie, società finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20% dei diritti di voto o di capitale. I poteri spettanti alla capogruppo sono definiti dall'art. 61, comma 4, TUB, richiamato dall'art. 110 dello stesso TUB.
	Articolazione del sistema dei controlli Si chiede se, nell'ambito di un gruppo finanziario dove almeno una controllata presenti un sistema di controlli interni articolato sul piano organizzati-	In parte	Lo schema di disposizioni è stato modificato per precisare che la disciplina in materia di or- ganizzazione e controlli si applica agli interme- diari finanziari, alle capogruppo dei gruppi fi- nanziari e alle stabili organizzazioni in Italia di

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	vo nelle consuete tre funzioni, anche la società finanziaria capogruppo debba necessariamente istituire tre funzioni di controllo distinte o se sia possibile non istituire le funzioni di compliance e di gestione del rischio.		intermediari finanziari comunitari. La società finanziaria capogruppo sarà pertanto tenuta a dotarsi dei requisiti organizzativi ivi specificati e ad assicurare il rispetto della normativa sui controlli interni nell'ambito dei gruppi finanziari di cui al Titolo III, Capitolo I, Sezione VI. L'articolazione del sistema dei controlli della casa madre dovrà pertanto essere adeguata alle caratteristiche del gruppo e al grado di accentramento/decentramento dei compiti a questa attribuiti. Considerato il ruolo che lo schema di disposizioni assegna alla società capogruppo nell'ambito del sistema dei controlli di gruppo (si pensi, ad esempio, ai controlli di tipo strategico, gestionale, tecnico-operativo), quest'ultima, in generale, non potrà avvalersi della facoltà di istituire un'unica funzione di controllo.
	Acquisizione della qualifica di capogruppo Si chiede se la domanda per l'assunzione della qualifica di capogruppo possa essere presentata alla Banca d'Italia contestualmente alla domanda di iscrizione nell'albo unico sia per gli intermediari di nuova iscrizione sia per quelli attualmente iscritti nell'elenco ex art. 107.	Chiarimento	La domanda per l'acquisizione della qualifica di capogruppo può essere presentata contestualmente alla domanda di iscrizione all'albo ex art.106, ove ne sussistano i presupposti.
	Si chiede di rimuovere la previsione in base alla quale l'appartenenza al gruppo finanziario e la sottoposizione al potere di direzione e coordinamento della casa-madre debbano essere inserite negli statuti delle società appartenenti al gruppo, in quanto ritenuta eccessivamente onerosa.	Si	Testo modificato.
	Si chiede di inserire un termine esplicito alla possibilità per la Banca d'Italia di vietare il compimen-	In parte	Le disposizioni sono state modificate in modo da precisare che i progetti di ristrutturazione

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	to di operazioni di ristrutturazione del gruppo.		del gruppo finanziario non sono soggetti ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia. La Banca d'Italia, in virtu' dei poteri previsti dall'art. 108, comma 2, lett. d) TUB, può adottare provvedimenti specifici riguardanti, tra l'altro, il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria.
			Restano invece fermi gli altri provvedimenti eventualmente previsti dalle vigenti disposizioni per le singole operazioni incluse nel progetto (es.: modifiche, nell'ambito della ristrutturazione del gruppo, dell'assetto partecipativo della capogruppo o di un intermediario finanziario controllato).
	Si chiede di riformulare la previsione che prevede la possibilità per la Banca d'Italia di non iscrivere un gruppo finanziario nell'albo qualora nella struttura del gruppo siano presenti fattori di ostacolo all'attuazione delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, in quanto ritenuta troppo generica.	No	La portata ampia della disposizione discende dalla impossibilità di definire ex ante tutti i casi concretamente riscontrabili. La valutazione dell'esistenza di detti ostacoli avviene nell'ambito di un procedimento amministrativo improntato a canoni di trasparenza.
	Si chiede di eliminare l'obbligo per la capogruppo di comunicare alla Banca d'Italia le modifiche della struttura del gruppo derivanti dalla acquisizione o dalla dismissione di partecipazioni, perché ritenuta troppo onerosa.	No	La variazione della struttura di un gruppo fi- nanziario (acquisizione/perdita del controllo; entrata o uscita di soggetti dal gruppo) è un'informazione rilevante per l'efficace eserci- zio dell'attività di vigilanza, perché incide diret- tamente sul perimetro dei soggetti vigilati e, soprattutto, sui rischi cui il gruppo nel suo complesso è esposto.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
Attività esercitabili (Tit. I, Cap. 3)	 Finanziamenti E' stato chiesto di: definire i presupposti in base a cui la concessione di finanziamenti si intende esercitata nei confronti del pubblico; escludere dalla riserva di attività il factoring e l'acquisto di crediti pro-soluto per il successivo recupero senza operazioni di cartolarizzazione in quanto si tratta di attività non espressamente richiamate dal d.lgs. 141 del 2010; chiarire se l'attività di acquisto di crediti non performing pro-soluto rientri nel perimetro delle nuove disposizioni. 	Chiarimento	La definizione della nozione di attività di finanziamento esercitata nei confronti del pubblico è, ai sensi dell'art. 106 TUB, di competenza del Ministro dell'Economia e delle finanze.
	Altre attività esercitabili E' stato chiesto di: i) precisare i limiti entro cui gli intermediari possono esercitare in via subordinata le altre attività previste dalla legge;	No	Si osserva che: i) la finalità della disciplina è di evitare che l'attività tipica e soggetta a riserva (il finanziamento) diventi di fatto ancillare rispetto alle altre attività esercitate. Tale valutazione non può basarsi su rigidi parametri quantitativi, ma dipende da una serie di fattori quali/quantitativi da verificarsi in relazione alle singole fattispecie (es.: ricavi derivanti dalle varie attività svolte, personale dedicato a queste ultime, costi operativi, ecc.);

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	ii) precisare i rapporti tra attività svolta in via principale e quelle svolte in via accessoria (in particolare, se il parametro sia lo statuto o lo svolgimento effettivo);	Chiarimento	ii) il rapporto tra attività principale e accessoria deve emergere dal concreto svolgimento dell'attività da parte degli intermediari; ciò non toglie che è opportuno che tale rapporto di accessorietà si evinca anche dallo statuto;
	iii) chiarire in cosa possa sostanziarsi il "carattere ausiliario" dell'attività e se sia ammissibile un'"ausiliarietà" indiretta;	Chiarimento	iii) lo schema definisce strumentali le attività che hanno carattere ausiliario rispetto all'attività principale esercitata dagli intermediari e indica a titolo esemplificativo una serie di attività che possono essere considerate tali. In generale: è ausiliaria un'attività funzionale a una migliore o più efficiente prestazione dell'attività principale;
	iv) chiarire cosa si intenda per "attività non soggette a riserva".	Chiarimento	iv) per attività non soggette a riserva si intendono quelle per cui la legge non impone una previa valutazione sull'idoneità dei soggetti che possono svolgerla e che, quindi, possono essere svolte senza che ciò integri gli estremi dell'"abusivismo".
	E' stato chiesto di precisare se la previsione se-	Chiarimento	Ai fini dell'iscrizione nell'albo unico è necessa-

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	condo cui l'attività di distribuzione deve essere subordinata alla concessione dei finanziamenti vada parametrata al singolo intermediario o all'intero gruppo.		rio che l'attività di concessione di finanziamenti sia svolta in via principale; il rispetto di tale re- gola è verificato con riferimento al singolo in- termediario.
	E' stato chiesto un chiarimento sul coordinamento con la normativa assicurativa per il caso in cui gli intermediari distribuiscano prodotti assicurativi "previa iscrizione negli appositi registri".	Chiarimento	Gli intermediari finanziari che si iscriveranno al nuovo albo potranno continuare a distribuire prodotti assicurativi, ove consentito dalla normativa di settore e in coerenza con il vigente quadro normativo in materia. Resta fermo, pertanto, che - come previsto dallo schema di disposizioni in consultazione - siffatta attività deve essere svolta in via subordinata rispetto alla concessione di finanziamenti.
	E' stato anche chiesto di escludere la distribuzio- ne dei prodotti assicurativi dalle attività esercitabili cui è connessa la previsione di maggiori oneri or- ganizzativi (istituzione di tutte le funzioni di con- trollo).	No	Cfr. infra "Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni".
	E' stato chiesto di precisare se, in caso di attività esercitabili intraprese successivamente all'autorizzazione, l'aggiornamento della relazione sulla struttura organizzativa debba precederne l'avvio o possa essere inviato alle ordinarie scadenze.	Si	Lo schema di disposizioni (Tit. V, Cap. 1, Sez. II, par. 3) prevede che variazioni significative che incidono sull'operatività o sull'assetto organizzativo dell'intermediario (tra cui va inclusa la variazione delle attività esercitate) comportino la tempestiva trasmissione dell'aggiornamento della relazione sulla struttura organizzativa. La trasmissione, in particolare, dovrà essere effettuata prima dell'avvio della nuova operatività (cfr. anche Tit. V, Cap.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
			2, Sez. II).
	Leasing operativo E' stato chiesto di inserire il leasing operativo (attualmente collocato tra le attività accessorie) tra le attività esercitabili in via prevalente.	Si	Testo modificato (cfr. Tit. I, Cap. 3, Sez. III).
Partecipanti al capitale e espo- nenti aziendali (Tit. II, Capp. 1 e 2)	È stato chiesto di chiarire cosa accade nel caso in cui un partecipante non qualificato perda i requisiti di onorabilità.	Chiarimento	La vigente disciplina impone il possesso di specifici requisiti in capo ai soli partecipanti qualificati.
	E' stato chiesto di prevedere un arco temporale di sei mesi dalla delibera comprovante i requisiti dei partecipanti al capitale entro cui la Banca d'Italia può chiedere l'esibizione dei documenti.	No	Gli intermediari mantengono la disponibilità dei documenti comprovanti i requisiti dei partecipanti per un periodo di dieci anni dalla data della delibera; fermo restando quanto sopra, la Banca d'Italia può chiedere che essi siano esibiti senza che tale facoltà debba essere limitata in un arco temporale predefinito. La disponibilità di tali documenti – funzionali all'accertamento della conformità alla normativa di vigilanza – non appare introdurre un onere eccessivo rispetto alla ordinaria ottemperanza agli obblighi di vigilanza informativa.
	E' stato chiesto di precisare il concetto di "influenza notevole".	SI	Lo schema è stato modificato.
	E' stato chiesto di dimezzare (da 60 a 30 gg) il	NO	Il termine previsto (60 giorni) è coerente con le

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	termine entro cui la Banca d'Italia deve pronunciarsi sull'autorizzazione all'acquisto della partecipazione del creditore pignoratizio o usufruttuario o cessionario di garanzia.		esigenze di valutazione della Vigilanza.
	È stato chiesto di chiarire il significato delle "di- chiarazioni di impegno a tutelare la sana e pru- dente gestione dell'intermediario", che la Banca d'Italia può chiedere ai partecipanti al capitale.	Chiarimento	La facoltà per l'autorità di vigilanza di chiedere specifiche dichiarazioni di impegno a tutela della sana e prudente gestione risulta in linea con le miglior prassi riconosciute a livello internazionale. Il contenuto di tale dichiarazione non è determinabile ex ante, in quanto stretamente dipendente dalle caratteristiche della specifica operazione di acquisizione. A titolo puramente esemplificativo, si richiama il contenuto delle linee guida redatte da EBA, EIO-PA e ESMA sull'applicazione della direttiva 2007/44/CE. In base a queste ultime, ai fini della valutazione del rispetto del principio della sana e prudente gestione e, in particolare, della capacità del soggetto partecipato di rispettare i requisiti prudenziali, l'autorità competente può tenere in considerazione anche le dichiarazioni di impegno rese dal candidato acquirente, che possono riguardare, ad esempio, il supporto finanziario in caso di problemi di liquidità o di solvibilità del soggetto partecipato.
	Si chiede di sostituire la nozione di influenza no- tevole con quella di influenza dominante, mag- giormente consolidata in dottrina e giurispruden- za.	No	Le nozioni di influenza notevole e influenza dominante non sono fungibili. L'influenza dominante rappresenta infatti una forma di controllo che, in linea con quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile (e richiamato dall'art. 23 del TUB) può realizzarsi appunto nelle forme

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
			del controllo di diritto ovvero dell'influenza do- minante. L'influenza notevole rappresenta in- vece una fattispecie ulteriore, peraltro anch'essa contemplata nel codice civile, allo scopo di identificare rapporti di collegamento, in relazione alla quale la Banca d'Italia, in linea con le prassi delineatesi a livello internaziona- le, ha fornito nelle disposizioni alcuni indici va- lutativi.
	Si chiede di chiarire se debbano essere comunicati alla Banca d'Italia anche gli accordi di voto già in essere alla data di entrata in vigore della disciplina.	Chiarimento	Tutti gli intermediari finanziari dovranno iscriversi nell'albo 106; di conseguenza, in occasione del procedimento di autorizzazione, dovranno comunicare gli accordo di voto in essere.
	Si chiede di eliminare il riferimento all'autentica del notaio della sottoscrizione in calce alle dichiarazioni sostitutive in quanto ritenuta facoltativa ai sensi dei recenti interventi normativi in materia di semplificazione amministrativa.	Chiarimento	I recenti interventi in materia di semplificazione amministrativa e in particolare l'art. 15 del d.lgs. 165/2001 riguardano i rapporti tra privati e amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche. Nel caso di dichiarazione sostitutiva presentata dagli esponenti aziendali in merito al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, il soggetto ricevente non è la Banca d'Italia, bensì l'organo amministrativo della società di cui il soggetto che presenta la certificazione è esponente. Si è dell'avviso che le predette semplificazioni non possano trovare applicazione.
	Si chiede di confermare che, nelle more delle di- sposizioni di attuazione da emanare con regola- mento del Ministero dell'Economia e delle finanze, non è obbligatorio procedere all'accertamento dei	Chiarimento	Si fa presente che, nelle more dell'emanazione del citato regolamento ministeriale, dovrà es- sere accertato il possesso da parte degli esponenti dei requisiti di indipendenza previsti

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	requisiti di indipendenza in capo agli esponenti aziendali.		dalla disciplina civilistica e, se del caso, nello statuto.
	Si chiede che il requisito di professionalità previsto per i componenti del consiglio di amministrazione possa considerarsi rispettato qualora i soggetti abbiano maturato esperienza nel settore del recupero crediti.	Chiarimento	I requisiti di professionalità degli esponenti aziendali sono disciplinati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 marzo 1998, n.161. L'esperienza nel settore del recupero crediti potrà essere ritenuta adeguata ove rispetti le caratteristiche (di durata ecc.) ivi previste in funzione del ruolo che il soggetto assume nell'ambito dell'organo.
	Si chiede di chiarire le modalità di esercizio del dovere di informativa che gli esponenti aziendali hanno verso l'organo con funzione di supervisione strategica qualora siano destinatari di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei reati previsti dal D.M. n. 161/1998.	Chiarimento	La circostanza che un esponente aziendale sia stato destinatario di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei reati previsti dal D.M. n.161/1998 non costituisce, ai sensi del medesimo D.M. causa di revoca o sospensione dalla carica e, pertanto, le disposizioni non prevedono che ciò sia oggetto di formale accertamento mediante presentazione della necessaria documentazione o di autocertificazione. Cionondimeno, considerata la natura fiduciaria del rapporto che lega i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo con la società di appartenenza, le disposizioni prevedono che gli esponenti comunichino l'esistenza di siffatti provvedimenti.
Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni (Tit. III)	Funzioni di controllo In generale, i partecipanti alla consultazione richiedono una maggiore flessibilità riguardo alla possibilità di non istituire alcune funzioni di con-	In parte	Le disposizioni sono state emendate in modo da consentire maggiore flessibilità.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	In quest'ambito, è stato: - richiesto di rimuovere l'obbligo di costituire la funzione di <i>internal audit</i> per gli intermediari minori; in alternativa, si propone di ripartirne i compiti tra <i>risk manager</i> e organo con funzione di supervisione strategica; - criticato il divieto di unificare le funzioni di controllo in caso di esercizio dell'attività accessoria di distribuzione di prodotti di terzi.		In particolare, agli intermediari, compatibilmente con il principio di proporzionalità, verrebbe consentito di unificare, sotto il profilo organizzativo, le funzioni di controllo di secondo livello oppure di ricorrere all'esternalizzazione. La possibilità di costituire una sola funzione di controllo verrà confermata per gli intermediari minori, a complessità operativa ridotta.
	Si chiede che anche agli intermediari di maggiori dimensioni sia riconosciuta la possibilità di esternalizzare le funzioni di controllo qualora l'outsourcer sia la casa madre di un gruppo bancario o finanziario.	SI	Testo modificato.
	Si chiede di chiarire quali competenze debbano essere mantenute dalla società che abbia esternalizzato le funzioni di controllo affidandole alla capogruppo di un gruppo bancario o finanziario.	Chiarimento	La disciplina in materia di esternalizzazione prevede, in generale, che la società trattenga le competenze necessarie per poter reinternalizzare le funzioni esternalizzate in caso di necessità. In generale, nel caso di esternalizzazione delle funzioni di controllo, tali competenze possono consistere, a titolo meramente esemplificativo, nella conoscenza e capacità di utilizzo delle metriche usate per la valutazione dell'esposizione al rischio di credito o

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
			delle regole e procedure oggetto di verifica da parte della funzione di <i>compliance</i> . Nel caso di esternalizzazione all'interno del gruppo si applicano le disposizioni specifiche previste dal Titolo III, Capitolo 1, Sez. VI, par. 3
	Si chiede di specificare i criteri che qualificano gli intermediari come di maggiori dimensioni e complessità ai quali è fatto divieto di delegare le funzioni aziendali di controllo.	SI	Testo modificato.
	Si chiede di riformulare il contenuto degli obblighi di verifica attribuiti alla funzione di compliance, per ricomprendervi anche attività di controllo ex post.	Si	Le disposizioni sono state emendate per chiarire la portata dei poteri di verifica ex post attribuiti alla funzione di compliance.
	Si chiede di confermare che l'obbligo di costituire funzioni di controllo indipendenti si riferisce alle sole funzioni di conformità, gestione del rischio e di revisione interna e non anche ad altre eventuali funzioni di controllo costituite in forza di discipline specifiche.	Chiarimento	L'interpretazione prospettata è corretta. Eventuali ulteriori funzioni aziendali con compiti di controllo saranno assoggettate ai requisiti previsti dalle discipline specifiche.
	Esternalizzazione Si chiede di chiarire la definizione di "funzioni operative importanti".	No	Si ritiene che la definizione di funzioni operative importanti contenuta nello schema di disposizioni sia già sufficientemente precisa (Titolo III, Cap. 1, Sez. 1 par. 3). Essa, inoltre, è in linea con la definizione regolamentare utilizzata nelle disposizioni in materia di esternalizzazione vigenti per le altre categorie di intermediari

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
			vigilati.
	Si chiede di chiarire il concetto di "esternalizzazione", in modo da definire l'estensione degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni. In dettaglio, si sostiene che l'"esternalizzazione" si sostanzia nell'affidare ad un terzo l'incarico di presidiare integralmente una o più funzioni aziendali, trasferendo integralmente lo svolgimento del complesso di attività a queste connesse. Non costituirebbe invece esternalizzazione l'uso di risorse esterne per lo svolgimento di singole attività specifiche che rimangono sotto il coordinamento funzionale dell'unità operativa competente, che ne mantiene la responsabilità.	No	La disciplina regolamenta l'esternalizzazione di funzioni aziendali, con ciò intendendosi, in generale, attività connotate da un certo grado di complessità e autonomia sotto il profilo organizzativo. Attività meramente materiali o fasi non essenziali di un più complesso processo non rientrano, in generale,nel concetto di funzione aziendale.
	Con riferimento all'attività di distribuzione, si chiede: - di confermare che la sola promozione degli affari non sia da considerare "esternalizzazione di funzioni operative importanti"; - chiarire la portata del divieto di subesternalizzazione. È stata inoltre rilevata l'eccessiva onerosità: - della disposizione che impone agli intermediari di applicare i principi dettati in materia di esternalizzazione all'attività di distribuzione; - dell'obbligo di mantenere evidenza aggiornata dei soggetti terzi di cui gli intermediari si avvalgono per la distribuzione, inclusi i ri-	In parte	Le disposizioni sono state modificate secondo quanto di seguito specificato: - ferma restando la previsione di specifici obblighi di controllo in capo agli intermediari che si avvalgono di soggetti terzi per la promozione e il collocamento dei propri finanziamenti, la stipula del singolo accordo di distribuzione non è qualificata come esternalizzazione; - fermo restando quanto previsto dal d.lgs. n. 141/2010 in materia, il divieto di subesternalizzazione dell'attività di promozione e collocamento di finanziamenti è stato rimosso, a condizione che siano assicurati specifici presidi.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	spettivi dipendenti e collaboratori; si propo- ne di delegare tale ultimo obbligo ai distribu- tori stessi.		Inoltre, accogliendo in parte le proposte formulate, si prevede che l'intermediario debba mantenere evidenza aggiornata dei soggetti (agenti, fornitori di beni e servizi, altri intermediari finanziari, ecc.) di cui si avvale per la promozione e il collocamento di propri prodotti e servizi. Tale obbligo non si estende ai dipendenti e collaboratori di questi ultimi, ma comprende eventuali sub-agenti / sub-distributori. L'intermediario deve tuttavia assicurarsi che il terzo distributore sia in grado di fornire ove richiesto un elenco aggiornato dei propri dipendenti e collaboratori.
	Si ritiene che l'obbligo di comunicare l'intenzione di esternalizzare debba essere limitato alle funzioni operative essenziali.	No	L'introduzione, accanto alla definizione di funzione importante, di quella di funzione essenziale, a cui si applicherebbe la medesima disciplina sostanziale dell'esternalizzazione (eccezion fatta per gli aspetti legati alla comunicazione preventiva alla Banca d'Italia), renderebbe più complesso il quadro normativo e creerebbe problemi interpretativi per distinguere le due fattispecie.
	Ruolo degli organi aziendali Si chiede di chiarire la non obbligatorietà della presenza del direttore generale.	Chiarimento	Si conferma che la nomina di un direttore generale non è obbligatoria.
	Si rileva l'eccessiva onerosità del divieto che il presidente abbia funzioni esecutive; si propone di escludere questo divieto per gli intermediari minori.	Si	Le disposizioni sono state emendate per consentire, agli intermediari minori, di attribuire al presidente funzioni esecutive, a condizione che siano assicurati determinati presidi volti a evitare che in capo a un soggetto si cumulino funzioni che possono favorire l'insorgere di conflitti di interessi.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	Si sostiene che la previsione in base alla quale l'organo con funzione di supervisione strategica debba avere piena comprensione del modello di business e dei rischi cui l'intermediario si espone sia pleonastica.	No	L'esperienza della crisi ha messo in evidenza la centralità degli organi di governo e, in particolare, di quello con funzione di supervisione strategica per il prudente sviluppo dell'attività. Nelle aziende in cui i componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica non hanno mostrato piena consapevolezza della natura dell'attività aziendale e dei relativi rischi, l'impatto della crisi è stato maggiore, anche a causa della incapacità di assumere tempestivi e opportuni interventi correttivi.
	Si rileva un eccessivo livello di dettaglio nella de- finizione dei compiti attribuiti all'organo con fun- zione di supervisione strategica, che potrebbe generare sovrapposizione con i compiti ordina- riamente attribuiti all'organo con funzione di ge- stione.	Chiarimento	Le materie ricondotte all'approvazione dell'organo con funzione di supervisione hanno una rilevanza strategica per la conduzione dell'attività dell'intermediario e pertanto si ritiene necessaria una specifica assunzione di responsabilità da parte del consesso.
			Si fa inoltre presente che la ripartizione dei compiti tra i due organi è in linea con le disposizioni in materia di governo societario previste per altri intermediari vigilati ed è coerente con le migliori prassi di governo societario riconosciute a livello internazionale.
	Altre regole di organizzazione	In parte	Le disposizioni sono state modificate: gli intermediari di minore dimensione possono limi-
	Si rileva l'eccessiva onerosità dell'obbligo di redigere un piano di continuità operativa; viene proposto di limitare gli obblighi alla sola procedura di disaster recovery.		tarsi ad adottare solo procedure di <i>disaster re-covery</i> . Gli altri intermediari applicano la disciplina in materia di continuità operativa secondo criteri di proporzionalità.
	Si chiede di semplificare gli adempimenti in materia di gestione e controllo del rischio di liquidità	No	Le disposizioni in consultazione prevedono requisiti minimali in materia di gestione del ri-

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	per gli intermediari minori.		schio di liquidità. In particolare, è richiesto che gli intermediari abbiano consapevolezza della propria esposizione a tale rischio, identificando presidi essenziali. Maggiori oneri sono imposti ai soggetti che raccolgono risparmio presso il pubblico e concedono garanzie, in ragione della loro maggiore esposizione a tale rischio.
	Si chiede di rimuovere l'obbligo dell'unanimità per le delibere di operazioni di finanziamento a favore degli esponenti aziendali, in quanto non rientrante nei poteri delegati alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 108 del TUB.	No	Ai sensi dell'art. 108, la Banca d'Italia può emanare le disposizioni aventi ad oggetto il contenimento del rischio in tutte le sue configurazioni. I rischi derivanti dall'erogazione di finanziamenti in situazioni di eventuale conflitto di interesse debbano essere presidiati anche attraverso specifiche regole di vigilanza. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2361 c.c.
Disciplina prudenziale (Tit. IV)	Aspetti generali E' stato rilevato che la previsione della vigilanza equivalente – che non sarebbe peraltro prevista dalla normativa primaria – presenterebbe le seguenti criticità: a) non terrebbe conto delle differenti dimensioni degli intermediari; b) potrebbe incentivare condotte di moral hazard delle banche nella concessione di crediti a questi operatori; c) potrebbe indurre a concentrare l'operatività a breve verso intermediari captive per ottenere benefici patrimoniali. In particolare, è stato messo in evidenza che la disciplina dovrebbe condurre a regole equivalenti non identiche; d) sarebbe eccessivamente onerosa per gli intermediari attivi nel solo settore del factoring.	Chiarimenti	L'adozione di un regime di vigilanza equivalente a quello delle banche contribuisce a rafforzare la sana e prudente gestione degli intermediari e la stabilità del settore finanziario nel suo complesso; consente di applicare, alle esposizioni verso intermediari finanziari, il trattamento prudenziale previsto dalla normativa comunitaria per le esposizioni verso le banche e le imprese di investimento; favorisce la disponibilità di un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale uniforme e costantemente aggiornato, in linea con le migliori prassi in materia. Tale regime dà concreta attuazione: sia agli obiettivi della riforma del Titolo V che mira, tra l'altro, a consentire l'esercizio delle attività riservate ai soli soggetti che assicurino affidabilità e correttezza e a prevedere più efficaci strumenti di controllo modulati sulla base delle attività (cfr. art. 33, comma 1, lett. d) della

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
			legge delega 88/2009); sia alle modifiche apportate al TUB dal d.lgs. 141/2010 che, coerentemente con gli obiettivi della legge delega, hanno superato il precedente sistema basato sul doppio elenco, imposto un regime di autorizzazione basato su criteri rigorosi e attribuito alla Banca d'Italia pregnanti poteri regolamentari e di controllo. In relazione a ciò, l'adozione di regime di vigilanza prudenziale "equivalente", già adottato per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale, per tutti gli intermediari del "nuovo albo unico" risulta del tutto coerente con il quadro normativo primario. Al fine di tener conto e valorizzare le caratteristiche degli intermediari finanziari, nel rispetto del principio di proporzionalità, lo schema di disposizioni prevede inoltre specifiche regole prudenziali e organizzative per gli intermediari finanziari (ad es. requisito patrimoniale complessivo inferiore a quello previsto per le banche; regole in materia di Il Pilastro).
	Requisiti di I Pilastro E' stato chiesto di mantenere un requisito patrimoniale complessivo del 6% nel caso in cui la raccolta presso il pubblico non superi il capitale sociale.	No	Il maggior requisito (8% anziché 6%) deriva dall'esigenza di rafforzare il regime prudenzia-le degli operatori che svolgono l'attività di raccolta del risparmio presso il pubblico a prescindere dai volumi raggiunti.
	E' stato chiesto di estendere il trattamento più fa- vorevole previsto ai fini del rischio di credito alle esposizioni infragruppo anche ai gruppi diversi da	No	Soltanto la sottoposizione a regole prudenziali consolidate giustifica il trattamento preferenziale delle esposizioni infragruppo di gruppi bancari e finanziari. Non è quindi possibile

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	quello bancario e finanziario.		estendere tale trattamento a gruppi di imprese diversi da quelli citati.
	E' stato chiesto di eliminare le previsioni relative al rischio di controparte e di mercato, tenuto conto che gli intermediari non sono in genere esposti a questa tipologia di rischio (in particolare gli intermediari minori).	Chiarimento	In base al principio di "proporzionalità implicita", le previsioni in materia di rischi di controparte e di mercato si applicano di fatto solo agli intermediari finanziari che – in relazione all'operatività svolta (ad es. prestazione di servizi di investimento nei limiti consentiti dalla normativa) - sono esposti ai rischi della specie.
	Con riferimento al calcolo del requisito a fronte dei rischi di mercato è stato chiesto di escludere gli intermediari che concludano operazioni in derivati solo per finalità di copertura.	No	Lo schema prevede, in analogia alla disciplina delle banche, che il requisito a fronte dei rischi di mercato sia calcolato dagli intermediari anche in relazione ai derivati non aventi finalità di negoziazione.
	E' stato chiesto di precisare se il requisito consolidato sia da intendersi con riferimento al gruppo o al perimetro del consolidamento prudenziale ove più ampio di quello del gruppo.	Chiarimento	Lo schema di disposizioni (Tit. IV, Cap. 2, Sez. III) individua espressamente gli istituti di vigilanza prudenziale applicabili ai soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale; tra questi rientra quindi anche il calcolo del requisito patrimoniale (cfr. par. 1 lett. g)). Pertanto, il requisito patrimoniale consolidato è riferito al perimetro di "consolidamento prudenziale" ex art. 109 TUB ove più ampio del gruppo.
	Requisiti di II Pilastro	No	L'ICAAP è un processo aziendale essenziale che consente agli intermediari di comprendere

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	E' stato chiesto di eliminare l'adempimento degli obblighi concernenti l'ICAAP per gli intermediari minori, limitandolo solo agli intermediari problematici.		e valutare adeguatamente i rischi a cui sono esposti. In linea con il principio di proporzionalità, la complessità dell'ICAAP dipende dalla dimensione, dall'attività e dalla natura dei rischi dell'intermediario.
	E' stato chiesto di confermare che in caso di intermediari facenti parte di gruppi bancari la valutazione a fini ICAAP resti comunque a carico della capogruppo.	Chiarimento	Si conferma che gli intermediari appartenenti a gruppi disciplinati dal TUF o dal TUB (compresi quindi i gruppi bancari), non sono compresi tra i destinatari, a livello individuale, della disciplina sull'ICAAP.
	Requisiti di III Pilastro E' stato chiesto di eliminare per gli intermediari minori gli obblighi di informativa al pubblico previsti dal III Pilastro, che sono generalmente esternalizzati con conseguenti riflessi in termini di costi sulla clientela.	No	Si ritiene che per gli intermediari minori gli one- ri da sopportare per soddisfare gli obblighi dell'informativa al pubblico siano contenuti, at- teso il limitato set di informazioni richieste. Inoltre, la disciplina dell'informativa al pubblico (cd. III Pilastro) è funzionale a definire un re- gime di vigilanza equivalente.
	E' stato chiesto se l'informativa al pubblico di III pilastro debba essere prodotta e con che modalità in caso di intermediari non significativi con casa madre UE che non predisponga l'informativa.	Chiarimento	Si precisa che in assenza di informativa di III Pilastro fornita dalla casa madre UE l'intermediario finanziario – anche non signifi- cativo – è tenuto a produrre l'informativa al pubblico (III Pilastro).
	Concententrazione dei rischi E' stato chiesto di:		
	2 515.15 55515 4	Si	Testo modificato.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	chiarire le modalità di calcolo, durante il perio- do transitorio, del requisito patrimoniale a fronte della quota di esposizione che eccede il limite del 25%;		
	estendere il trattamento più favorevole previsto ai fini della concentrazione dei rischi alle esposizioni infragruppo anche ai gruppi diversi da quello bancario e finanziario.	No	Il trattamento più favorevole previsto per i gruppi bancari e finanziari è giustificato dall'assoggettamento di questi gruppi alla vigilanza prudenziale consolidata. Non è quindi possibile estendere tale trattamento a gruppi di imprese diversi da quelli citati, non essendo gli stessi assoggettati a vigilanza prudenziale.
	E' stato chiesto di eliminare i limiti previsti in materia di concentrazione dei rischi per le società che fanno acquisto di crediti performing e non performing.	No	L'esigenza di contenimento del rischio di con- centrazione sussiste in relazione a tutte le tipo- logie di esposizioni nei confronti di una contro- parte o di un gruppo di clienti connessi .
	E' stato chiesto se il regime previsto per le espo- sizioni verso banche e SIM – in base al quale gli intermediari possono assumere esposizioni anche in misura superiore al 25% del PdV al ricorrere di determinate condizioni - possa applicarsi anche alle esposizioni verso intermediari finanziari.	Sì	Il testo è stato modificato per applicare anche agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB lo specifico limite in materia di concentrazione dei rischi già previsto per le banche e le SIM.
	E' stato chiesto di esentare le esposizioni già in portafoglio e applicare il nuovo regime di limiti solo alle esposizioni che saranno assunte.	No	Il regime si applica a tutte le esposizioni che gli intermediari hanno in portafoglio, anche se assunte prima dell'entrata in vigore delle disposizioni. Si fa tuttavia presente che si è tenuto conto della situazione esistente prevedendo un periodo transitorio per il rispetto dei limiti prudenziali.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	E' stato chiesto di mantenere l'attuale approccio della circolare 216/1996 che consente di intestare e ponderare le esposizioni ai fini della concentrazione dei rischi applicando le regole previste per il rischio di credito.	No	Lo schema di disposizioni allinea la disciplina sulla concentrazione dei rischi degli intermediari finanziari a quella delle banche; pertanto resta fermo che l'esposizione va intestata in base a quanto previsto dalla disciplina in materia di rischio di credito e di controparte. Non sono pertanto applicabili i fattori di ponderazione previsti nella disciplina del rischio di credito.
	Tecniche di attenuazione del rischio (CRM) e cartolarizzazioni E' stato chiesto di mantenere l'assicurazione del credito tra gli strumenti di attenuazione del rischio di credito nell'ambito della metodologia standardizzata, come attualmente previsto dalla Circolare n. 216/1996. Al riguardo è stato anche chiesto di non applicare più la disciplina delle cartolarizzazioni in caso di assunzione delle prime perdite da parte del factor (in particolare è stato chiesto di sostituire il rating dei titoli con una valutazione di una ECAI).	No	La disciplina della CRM e delle cartolarizza- zioni prevista dallo schema di disposizioni in consultazione è conforme alle migliori prassi di vigilanza sviluppatesi a livello internazionale e risulta allineata a quella già prevista per le banche. Pertanto, non si ritiene di accogliere le richieste di deroga alle regole prudenziali in materia di tecniche di attenuazione del rischio e cartolarizzazioni.
	Altri aspetti E' stato chiesto di prevedere l'applicazione dell'art. 50 TUB (possibilità di chiedere il decreto ingiuntivo in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili) anche agli intermediari finanziari.	Chiarimento	La richiesta esula dalle materie di competenza della Banca d'Italia.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
Vigilanza Informativa, Ispettiva e Operazioni rilevanti (Tit. V)	E' stato chiesto di fornire maggiori dettagli sugli obblighi segnaletici, tenuto conto che le disposizioni fanno rinvio a una circolare non ancora pubblicata.	Chiarimento	E' stata effettuata una consultazione normativa per la estensione agli intermediari finanziari della matrice dei conti e delle istruzioni per la compilazione delle segnalazioni su base consolidata. Le segnalazioni di vigilanza prudenziale degli intermediari finanziari saranno inoltre disciplinate in una specifica circolare della Banca d'Italia, la quale verrà a breve sottoposta a consultazione pubblica. Al riguardo si richiama anche la comunicazione pubblicata sul sito dell'Istituto con cui sono stati resi noti gli orientamenti che la Banca intende seguire in materia di segnalazioni degli intermediari finanziari (cfr. http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-norm/disp_vig_int_fin/NOTA-ALLEGATA.pdf).
	Si chiede di precisare il perimetro degli obblighi di informativa che fanno capo ai diversi soggetti aventi funzioni di controllo ai sensi dell'art 52 del TUB.	SI	Schema modificato.
	Si chiede di chiarire il rapporto tra l'obbligo di tra- smissione della relazione sulla struttura organiz- zativa imposto a istituti di pagamento "ibridi finan- ziari" e intermediari finanziari, assicurandone il pieno coordinamento.	Si	Le disposizioni sono state modificate per chia- rire quali informazioni devono essere inserite nella relazione sulla struttura organizzativa da parte di intermediari finanziari che svolgano anche attività di prestazione di servizi di pa- gamento o emissione di moneta elettronica.
	Si chiede di chiarire cosa debba intendersi per va- riazioni rilevanti della rete distributiva che devono essere comunicate alla Banca d'Italia.	In parte	Nella relazione sulla struttura organizzativa gli intermediari finanziari descrivono, tra l'altro, il numero e le caratteristiche delle filiali e dei soggetti esterni di cui si avvalgono per la distribuzione di propri prodotti e servizi, nonché le modalità di coordinamento e controllo della rete. Sulla base di queste informazioni, e fer-

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
			mo restando che la valutazione di rilevanza è strettamente correlata alla natura e alle caratteristiche del singolo intermediario, possono, a titolo puramente esemplificativo, essere considerate rilevanti modifiche cui consegue una revisione dei processi e delle modalità di coordinamento e controllo della rete in essere. Un incremento del numero delle succursali o dei soggetti esterni di cui l'intermediario si avvale può, sempre a titolo esemplificativo, rappresentare una variazione significativa nel caso in cui comporti l'ingresso in un'area geografica precedentemente non coperta o sia connesso con l'ingresso in un nuovo settore di attività o il lancio di un nuovo prodotto.
	Si chiede di sostituire l'obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle operazioni di cessione di rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 del TUB con forme di pubblicità meno costose (ad esempio terzo pilastro).	Chiarimento	L'obbligo di pubblicazione in Gazzetta ufficiale è previsto direttamente dall'art. 58 del TUB. Alla Banca d'Italia è attribuito il potere di defini- re forme integrative di pubblicità.
Confidi (Tit. VI)	E' stato chiesto di precisare, ai fini della disciplina dei requisiti per la richiesta di autorizzazione, che le garanzie ricevute non sono computate ai fini dei calcolo del volume di attività finanziaria utile per l'iscrizione all'albo.	Chiarimento	In base al quadro normativo attualmente vigente, le garanzie ricevute non sono rilevanti ai fini del calcolo dei volumi di attività finanziarie utili per l'iscrizione all'albo.
	E' stato chiesto di aggiungere, tra le attività connesse e strumentali, la possibilità per i confidi ex art. 112 TUB di svolgere il ruolo di "distributori" dei confidi iscritti all'albo, oltre che per la fase commerciale, anche per quella pre-istruttoria e istrut-	Chiarimento	La possibilità per i confidi di stipulare convenzioni con altri confidi al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese associate è prevista dal d.lgs. 141/10. Per quanto riguarda, invece, la possibilità di incaricare tali soggetti di svolgere attività pre-istruttoria e istruttoria

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	toria.		per la concessione di garanzie trova applicazione la disciplina in materia di delega di poteri deliberativi inerenti la valutazione del merito di credito della clientela contenuta nel Titolo III, Capitolo 1, Sezione VII, par. 2 dello schema normativo.
	È stato chiesto di precisare le componenti che ri- levano ai fini della definizione del capitale preve- dendo che, ai fini dell'autorizzazione, il capitale minimo dei confidi è costituito dalla somma dei titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale per l'ammontare versato e delle riserve computabili nel patrimonio di base.	Chiarimento	L'espressione "capitale minimo" prevista dalla disciplina dei confidi (Titolo VII, Capitolo 1, Sez. IV) ha il medesimo significato dell'espressione "capitale iniziale" come definito nel Titolo I, Capitolo I, Sez. I, par. 3. Essa comprende i titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale per l'ammontare versato e le riserve computabili nel patrimonio di base.
	È stato chiesto di prevedere espressamente la non applicabilità della disciplina del gruppo finan- ziario nel caso di aggregazioni in rete di confidi.	Chiarimento	La disciplina del gruppo finanziario non si applica ai confidi; ciò in quanto i limiti previsti dalla disciplina relativa alle partecipazioni detenibili non consentono ai confidi di detenere partecipazioni di controllo o superiori al 20% del capitale in società finanziarie. Ciò non esclude la possibilità di esercitare la vigilanza su base consolidata nel caso in cui un confidi controlli una società strumentale.
	È stato chiesto di estendere il novero delle attività connesse e strumentali, prevedendo l'applicazione ai confidi anche della Sez. III del Titolo I, Capitolo 3, al fine di aumentare la redditività dei confidi e consentire una maggiore soste-	No	Lo schema disciplina le attività connesse e strumentali esercitabili dai confidi tenuto conto dell'esigenza di preservare la specificità dell'attività dei medesimi. In tal senso, si ritiene

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	nibilità della relativa operatività.		di non estendere il novero di tali attività.
	È stato chiesto di precisare che la definizione di PMI a cui si fa riferimento nella disciplina dei soci dei confidi è quella prevista dalla normativa comunitaria.	Chiarimento	Il testo normativo precisa che la nozione di PMI cui si fa riferimento è quella prevista dalla normativa comunitaria. In particolare, lo schema fa espresso riferimento all'art. 2 del decreto del Ministro delle Attività produttive n. 238 del 12.10.2005, attuativo della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6.5.2003 che contiene la nozione di PMI.
	È stato chiesto di ampliare il novero dei soggetti che possono essere soci dei confidi secondo quanto previsto dall'art. 39 D.L. 201/2011.	Sì	Testo modificato.
	È stato chiesto di prevedere che in materia di controlli sul rischio di liquidità si applichino solo i primi tre capoversi del Titolo III, Capitolo 1, sez. VII, par. 3 (Asso Confidi). E' stato altresì chiesto di rendere più flessibile la disciplina in materia di rischio di liquidità, prevedendo un monitoraggio più stringente solo in caso di superamento di determinati indicatori o coefficienti di "allarme".	No	La richiesta non può essere accolta in quanto i confidi sono esposti a rischi di liquidità analoghi a quelli degli intermediari finanziari che prestano garanzie.
	È stata rappresentata l'opportunità di tener conto, ai fini dell'applicazione della ponderazione prefe- renziale prevista per le esposizioni verso enti so- vrani denominate e finanziate nella valuta dello	Chiarimento	Si precisa che la condizione prevista dalla normativa sia soddisfatta nel caso in cui i confidi, pur non avendo strumenti di provvista, non abbiamo passività denominate in valuta diver-

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	Stato membro debitore, che i confidi non utilizza- no di regola strumenti di provvista.		sa da quelle dello Stato membro debitore.
	È stato chiesto di prevedere ai fini della concentrazione dei rischi l'utilizzo delle ponderazioni previste nella vigente normativa sugli intermediari "107" anziché quelle previste nella disciplina delle banche. E' stato altresì chiesto di eliminare, ai fini della disciplina sulla concentrazione dei rischi, l'applicazione del coefficiente di ponderazione 100% alle esposizioni verso banche.	No	Il regime di vigilanza "equivalente" cui saranno sottoposti i soggetti operanti nel settore finanziario vigilati dalla Banca d'Italia postula l'applicazione della disciplina sulla concentrazione dei rischi prevista dalla normativa bancaria.
	È stato chiesto di modulare l'applicazione della disciplina sugli obblighi di informativa al pubblico per tener conto delle dimensioni e delle caratteristiche operative dei confidi.	Chiarimento	La disciplina degli obblighi di informativa al pubblico (c.d. Terzo pilastro) è di per sé modulare e improntata al principio di proporzionalità, nel senso che la numerosità e la complessità delle informazioni da fornire dipendono dalla concreta operatività dell'intermediario.
	E' stato chiesto di chiarire se ai fini del divieto di detenere partecipazioni superiori al 20% del capitale di banche, imprese finanziarie e assicurative, nella nozione di "impresa finanziaria" vadano incluse le società di microcredito, e le società operanti in attività finanziaria o di mediazione creditizia.	Chiarimento	Ai fini della disciplina delle partecipazioni detenibili dai confidi viene in rilievo la definizione di "società finanziaria", prevista dal Titolo I, Capitolo 3, Sez. I, par. 3, in base alla quale si ritiene debbano essere incluse, tra le società finanziarie, le società di micro-credito e che include espressamente le società che esercitano esclusivamente l'agenzia in attività finanziaria e le relative attività connesse e strumentali. Per quanto riguarda le società di mediazione creditizia si evidenzia che ai sensi dell'art. 17,

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
			comma 4, del d.lgs 141/2010 gli intermediari finanziari non possono detenere nelle imprese o società che svolgono attività di mediazione creditizia partecipazioni che rappresentano almeno il 10% del capitale o che attribuiscono almeno il 10% dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.
	E' stato chiesto di precisare che il limite di partecipazione minima detenibile nei confidi, pari a € 250, non si applichi ai confidi già costituiti e operativi, come previsto dall'art. 13, comma 52, d.l. 269/2003.	Sì	Testo modificato
Società fiduciarie (Tit. VI)	E' stato chiesto di precisare nelle disposizioni di attuazione, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione, quali parti dell'art. 107 TUB siano applicabili anche alle fiduciarie. In particolare, vengono ritenute non applicabili le lettere e) (partecipanti al capitale), f) (disciplina degli stretti legami), g) (oggetto sociale) dell'art. 107 comma 1.	Chiarimento	Per quanto concerne la lettera g), relativa alle attività esercitabili dagli intermediari finanziari, si conferma la non applicabilità della stessa alle fiduciarie, tenuto conto che le attività esercitabili dalle società fiduciarie sono specificate dalla legge 1966/1939. Per quanto riguarda le lettere e) e f), si ritiene che esse siano applicabili alle fiduciarie: oltre al dato formale derivante dalla compatibilità di tali disposizioni con la disciplina delle fiduciarie, si ritiene che gli obiettivi dei controlli esercitati dalla Banca d'Italia richiedano necessariamente la valutazione della qualità dei partecipanti al capitale e degli esponenti nonché la verifica dell'assenza di stretti legami tali da ostacolare l'effettivo esercizio dell'attività di vigilanza.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	È stato chiesto di non applicare la disciplina in materia di organizzazione amministrativa e controlli interni, in quanto la materia sarebbe già stata disciplinata con il Provvedimento Banca d'Italia del 10 marzo 2011 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni ai fini antiriciclaggio.	In parte	La disciplina in materia di organizzazione amministrativa e controlli interni costituisce, in generale, uno dei profili di maggiore rilievo nel quadro della complessiva normativa di vigilanza. Pertanto nella disciplina delle società fiduciarie viene fatto rinvio - in quanto compatibili alle norme in materia di organizzazione e controlli di cui al Titolo III, Cap. 1, con riferimento alle disposizioni in materia di internal audit, sistema informativo ed esternalizzazione. Rimane ferma, l'applicazione delle disposizioni specifiche in materia di organizzazione e controlli per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, contenute nel Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011.
Agenzie di prestito su pegno (Tit. VI)	È stato chiesto di eliminare il divieto per le agenzie di prestito su pegno di detenere partecipazioni in altre imprese.	No	Il divieto risponde all'esigenza di tener conto delle caratteristiche operative di tali intermediari.
Mutue di Auto Gestione	E' stato chiesto di declinare il principio di proporzionalità per le Mutue di Auto Gestione e per le Casse mutue, intermediari di piccole dimensioni la cui attività è rivolta ai soci e non ha fine di lucro (cd. "finanza mutualistica e solidale"), prevedendo un capitale minimo più basso, pari a € 1,2 mln. Inoltre, è stato chiesto di esonerare tali intermediari dall'applicazione della normativa sulle segnalazioni alla Centrale dei Rischi, dai principi contabili IAS e dall'obbligo di certificazione di bilancio, di utilizzo dei rating interni per la valutazione del merito di credito dei clienti e, in generale, di prevedere l'applicazione di un regime di vigilanza	In parte	Il testo è stato modificato per prevedere un capitale minimo iniziale pari a € 1,2 mln per gli intermediari finanziari che adottano la forma di società cooperativa qualora rispettino le condizioni per essere considerate "a mutualità prevalente" e che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti – oltre alle attività connesse e strumentali - senza rilasciare garanzie. E' stata introdotta, inoltre, la possibilità per gli intermediari di adottare, in generale, la forma cooperativa, conformemente a quanto previsto dal "secondo correttivo" al d.lgs

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	prudenziale "semplificato". E' stato chiesto infine di inserire la forma "cooperativa" per i soggetti che possono iscriversi nell'albo ex art. 106.		141/2010. La rimanente disciplina rimane invariata in quanto già declinata secondo il principio di proporzionalità.
Altro	Si chiede di confermare se le cessioni di rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 del TUB debbano essere pubblicate anche nel registro delle imprese e se siano soggette a tale obbligo anche le società veicolo cessionarie per la garanzia dei covered bonds.	Chiarimento	L'art 58, comma 2, del TUB prevede che le cessioni di rapporti giuridici che presentino determinate caratteristiche siano oggetto di iscrizione nel registro delle imprese e di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione in G.U. produce gli effetti di cui all'art. 1264 cc. L'art. 7-bis, comma 1, della legge n. 130/1999 impone l'applicazione dell'art. 58, commi 2, 3 e 4, del TUB, alle cessioni di rapporti giuridici finalizzate all'emissione di obbligazioni bancarie garantite.
	E' stata rilevata la mancanza della disciplina transitoria per gli intermediari finanziari già operanti.	In parte	Le disposizioni transitorie applicabili agli intermediari finanziari già operanti sono contenute nell'art. 10 del d.lgs. 141/10. Ulteriori precisazioni operative – per i profili di competenza della Banca d'Italia – potranno essere fornite in occasione dell'emanazione delle disposizioni definitive.